



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **10814/2012** promossa da:

PAOLA COTTONE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI PATRIZIO elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO MARCONI 87 50131 FIRENZE presso il difensore avv. PELLEGRINI PATRIZIO

ATTORE

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO

CONVENUTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 702 bis

Oggetto della controversia.

1) Con ricorso ex art. 702 bis cpc la sig.ra Paola C.(omissis) conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in Euro 150.000,00, previo accertamento della responsabilità per mancata attuazione della direttiva comunitaria 2004/80/CE concernente l'indennizzo per le vittime di reati intenzionali e violenti. A tal riguardo la signora C.(omissis) deduceva di essere stata vittima di violenza sessuale commessa da El Makaoui Abderazak e che la sua responsabilità veniva accertata e confermata rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10383/2012).

La ricorrente affermava, inoltre, che El Makaoui Abderazak era stato, anche, condannato a risarcirle i danni con provvisionale pari ad Euro 20.000,00, mai corrisposta e che il reo, al momento detenuto, era nullatenente e sprovvisto di qualsiasi occupazione lavorativa e dimora.

Perciò rilevava la sig.ra C.(omissis) che, una volta uscito dal carcere, El Makaoui Abderazak, “non sarà economicamente aggredibile, tanto più che verrà espulso” , con conseguente perdita di qualsiasi chance di ottenere un congruo risarcimento dall'imputato.

Sulla base di tali premesse, parte ricorrente riteneva che la presente vicenda dovesse essere annoverata all'interno della disciplina della Direttiva 2004/80/CE (art. 12) che impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire adeguato ed equo ristoro alle vittime dei reati intenzionali



e violenti impossibilitate a conseguire dai loro offensori un tutela risarcitoria. A tale riguardo, la sig.ra C.(omissis) assumeva che l'Italia, nonostante i numerosi inviti e la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea dinnanzi alla CGE nel gennaio del 2007 – e terminata con la condanna dell'Italia – non aveva ancora adottato le misure idonee a garantire un appropriato ristoro per le vittime dei reati intenzionali e violenti, tra cui quelli subiti dalle vittime di violenze sessuali.

2) Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale chiedeva la reiezione del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.

Più precisamente, parte resistente evidenziava che il legislatore italiano aveva dato attuazione alla direttiva de qua mediante il d.lgs. 204/2007 intitolato, appunto, Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime del reato". Pertanto la domanda attorea era priva di fondamento.

In secondo luogo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sottolineava che, alla luce dei "considerando" della normativa europea 2004//80, l'obiettivo di quest'ultima fosse quello di disciplinare – esclusivamente - l'accesso all'indennizzo delle vittime di reati violenti nelle situazioni c.d. transfrontaliere, non attribuendo alcun diritto ai cittadini nei confronti del proprio Stato per reati sul suo territorio commessi . Quindi, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la direttiva non avrebbe riconosciuto alcuna tutela alla signora C.(omissis) dal momento che il fatto penalmente rilevante, era avvenuto all'interno del territorio italiano ai danni di una cittadina italiana. In merito, poi, all'art. 12 della direttiva, l'Avvocatura di Stato esprimeva che esso non obbligava l'Italia alla introduzione di nuove figure di indennizzo in favore di vittime di reati commessi nel Paese nazionale dal momento che il legislatore italiano aveva già disciplinato i rapporti tra i singoli Stati membri ed i rispettivi residenti.

Infine, parte convenuta affermava che la mancata escussione da parte della signora C.(omissis) del patrimonio del reo in virtù della provvisoria, ostava all'accoglimento della domanda.

Il giudicante ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa della Direttiva 2004/80/CE :

“se l'art. 12 della direttiva 2004/80/CE debba essere interpretato nel senso che esso permette agli Stati membri di prevedere l'indennizzo per le vittime di alcune categorie di reati violenti od intenzionali od imponga invece agli Stati membri in attuazione della citata Direttiva di adottare un sistema di indennizzo per le vittime di tutti i reati violenti od intenzionali” .

Nella presente vicenda la normativa europea che assume rilevanza è rappresentata dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo da riconoscersi alle vittime del reato. La direttiva in esame ha imposto agli Stati membri dell'UE di adottare un tutela risarcitoria a beneficio dei soggetti passivi dei reati violenti ed intenzionali, laddove impossibilitate a conseguire il risarcimento del danno dagli autori delle condotte illecite.

Non vi è dubbio che alla luce dei “considerando” della normativa de qua, l'obiettivo di tale fonte europea consista nella creazione di misure volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere; infatti “le vittime del reato nell'Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso.”

Tale finalità si pone quale corollario di uno degli scopi primari della UE, ovvero l'abolizione degli ostacoli tra gli stati membri alla libera circolazione delle persone e dei servizi.



Perciò (considerando 7-10-12) “la presente direttiva stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime del reato l’accesso all’indennizzo nelle situazione transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori”. Infatti “le vittime di reato in molti casi, non possono ottenere un risarcimento del danno dall’autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito”. Ed ancora che “questo sistema dovrebbe consentire alle vittime del reato di rivolgersi sempre ad un’autorità del proprio Stato membro di residenza e dovrebbe ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche connesse alle situazioni transfrontaliere”. E di conseguenza gli Stati membri sono tenuti ad istituire una o più Autorità di assistenza e di decisione ed a designare punti di contatto centrali (artt. 3 e 16).

Ma nel rinvio il giudicante aveva evidenziato anche il fatto che nell’art. 12 , *par. 2 della citata Direttiva UE si afferma che “tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.” In particolare, tale disposizione, collocata all’interno del capo II , afferma che la direttiva europea è attuata sulla base dei metodi interni, ovvero dei procedimenti di indennizzo dettati a favore delle vittime commessi nel proprio Stato di appartenenza. E, al punto 2, prescrive un generale obbligo in capo ai Paesi membri di prevedere una tutela indennitaria a favore di qualsiasi soggetto passivo di reati intenzionali e violenti commessi nel territorio di sua residenza.*

Motivi della decisione

Sul rinvio pregiudiziale la Corte ha deciso dichiarandosi ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Firenze.

Nella motivazione dell’ordinanza al punto 13 si afferma che “nell’ambito del procedimento principale, tuttavia, emerge dalla decisione di rinvio che la sig.ra C. è stata vittima di un reato intenzionale violento commesso nel territorio dello Stato membro in cui ella risiede, vale a dire la Repubblica italiana. **Pertanto, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/80, bensì solo del diritto nazionale**” (grassetto del redattore).

Con ciò escludendo, seppur ai soli fini della pronuncia sulla propria competenza, che la Direttiva imponga agli Stati membri di adottare un sistema di indennizzo per indennizzi da reati non transfrontalieri.

Ne consegue che il contenuto della Direttiva in esame, come interpretato dalla Corte UE nella pronuncia resa nel procedimento incidentale avviato con il ricorso pregiudiziale esclude che l’odierno giudicante possa ritenere inadempiente lo Stato legislatore italiano.

Ne consegue la necessità di rigettare la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento della Direttiva UE 2004/80.

Il giudicante è vincolato da tale in equivoca interpretazione anche se ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’attuale sistema asimmetrico e quindi diseguale della tutela risarcitoria delle vittime di reati violenti.

Ed inoltre la sospetta violazione dell’art. 3 Cost. (per il diverso trattamento che ricevono le persone offese da reati non transfrontalieri) non rileva in questo giudizio che non ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da reato (e quindi i diversi trattamenti che le vittime ottengono in ragione della diversità della disciplina di origine eurounitaria rispetto a quella di origine nazionale) ma solo la domanda di risarcimento del danno da inadempimento di obbligo comunitario. La questione non può dunque esser rimessa alla Corte Costituzionale da questo giudice.



La complessità della questione, risolta con esiti contraddittori dagli organi giurisdizionali nazionali, giustifica ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda;
- dichiara compensate le spese di lite

Si comunichi.

FIRENZE, 8 settembre 2014

Il Giudice
dott. Luca Minniti

